

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

L'obiettivo della riforma – come risulta dalla relazione illustrativa al disegno di legge iniziale presentato dal Governo – è quello di **adeguare la normativa interna al diritto europeo** e a **razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina dei contratti pubblici concernenti i lavori, i servizi e le forniture**.

L'intervento in questione è stato quindi strutturato al fine di assicurare un riordino e una **rivisitazione complessiva del Codice degli appalti**. Tale esigenza deriva principalmente dal fatto che l'attuale Codice dei contratti pubblici, disciplinato dal [decreto legislativo n. 50 del 2016](#) in recepimento delle Direttive comunitarie in materia, ha **trovato negli anni solo parziale attuazione** ed è stato interessato in modo più significativo nel corso degli ultimi mesi da **numerose modifiche**, frequentemente **mediante provvedimenti d'urgenza** e con **scarsa visione di insieme**, che ne hanno **profondamente modificato l'originario impianto**.

A distanza di alcuni anni, quindi, si registra **un quadro normativo di settore che ha perduto nel tempo la sua organicità** anche in considerazione di diverse disposizioni d'urgenza introdotte nel Codice stesso a seguito dei diversi interventi normativi adottati a seguito della pandemia da COVID-19¹.

L'adozione di questa riforma rientra, tra l'altro, tra gli impegni recentemente assunti dal Governo con il **Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**. Nello stesso Piano, infatti, si prevede – successivamente all'adozione prime norme di semplificazione contenute nel [decreto-legge n. 77 del giugno 2021](#) – una **riforma complessiva del quadro legislativo in materia di contratti pubblici con la seguente tempistica**:

- ✓ **entro giugno 2022**, l'entrata in vigore della presente legge delega;
- ✓ **entro marzo 2023**, l'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi;
- ✓ **entro giugno 2023**, l'entrata in vigore di tutte le altre normative (primarie e subprimarie, nonché di diritto privato) per la revisione del sistema degli appalti pubblici;
- ✓ **entro dicembre 2023**, il pieno funzionamento del sistema nazionale di e-procurement.

La relatrice Chiara Braga (PD) ha sottolineato “come questo disegno di legge, che è stato modificato e **rafforzato dall'esame parlamentare**, ha consentito non solo di rendere la **normativa più corrispondente al diritto comunitario**, ma anche di affrontare alcuni nodi

¹ “I principali interventi sul Codice dei contratti pubblici a seguito dell'emergenza COVID-19”, [Dossier schede di lettura](#), 23 marzo 2022, Camera dei deputati.

*ritenuti maggiormente significativi per rispondere alle **esigenze di riforma di cui il Paese ha necessità**, coniugando gli **obiettivi di semplificazione e accelerazione degli appalti pubblici** con quelli, altrettanto rilevanti, di **legalità, trasparenza, apertura alla concorrenza, sostenibilità, parità di genere e generazionale, inclusione lavorativa per le persone con disabilità, tutela e sicurezza sul lavoro**".*

Sono di seguito illustrate le disposizioni del provvedimento nel testo comprensivo delle modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare prima al Senato ed ora alla Camera.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Delega al Governo in materia di contratti pubblici" (approvato dal Senato) [AC 3514](#) – relatrici Erica Mazzetti (FI) e Chiara Braga (PD) – e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla VIII Commissione Ambiente

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici**, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di **razionalizzare, riordinare e semplificare** la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

Si ricorda che l'entrata in vigore della legge delega per la riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici costituisce un **[trauardo del PNRR da conseguire entro il 30 giugno 2022](#)**.

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei **principi e criteri direttivi** elencati nella legge di delega, di cui diamo conto nelle pagine che seguono.

IL DIVIETO DI "GOLD PLATING"

I decreti devono assicurare il perseguimento di **obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee**, mediante l'introduzione o il mantenimento di **livelli di regolazione** corrispondenti a quelli **minimi richiesti dalle direttive stesse**, ferma rimanendo l'inderogabilità delle **misure a tutela del lavoro**, della **sicurezza**, del **contrasto al lavoro irregolare**, della **legalità** e della **trasparenza**, al fine di assicurare l'**apertura alla concorrenza** e al confronto competitivo fra gli operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture, con particolare riferimento alle **micro, piccole e medie imprese**, tenendo conto delle specificità

dei contratti **nei settori speciali** e nel settore dei beni culturali, anche con riferimento alla fase esecutiva, nonché di assicurare la **riduzione e la razionalizzazione delle norme in materia di contratti pubblici**, con ridefinizione del regime della disciplina secondaria, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, ove necessario.

Alla Camera, è stato precisato che nell'attuazione della delega si dovrà, quindi, tenere conto anche delle **specificità dei contratti nei settori speciali** (gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica) e che l'apertura alla concorrenza e al confronto competitivo tra i diversi operatori deve includere anche le **micro imprese** (art. 1, comma 2, lettera a)².

ANAC

Viene prevista, con un emendamento approvato durante l'esame in Commissione Ambiente, la **revisione delle competenze** dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) **in materia di contratti pubblici**, al fine di rafforzarne le **funzioni di vigilanza** sul settore e di **supporto alle stazioni appaltanti** (lett. b) introdotta alla Camera in commissione in sede referente).

QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI E CENTRALIZZAZIONE DELLA DOMANDA

Si interviene modificando la **disciplina in materia di qualificazione³ delle stazioni appaltanti** (afferenti ai settori ordinari e ai settori speciali), al fine di conseguire la loro **riduzione numerica**, nonché **l'accorpamento** e la **riorganizzazione** delle stesse. A tale riguardo si prevede anche l'introduzione di **incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza** e delle **stazioni appaltanti ausiliarie** per l'espletamento delle gare pubbliche; in base alle modifiche approvate dal Senato in prima lettura, dovranno essere individuate delle **modalità di monitoraggio** dell'accorpamento e della riorganizzazione delle stazioni appaltanti, mentre per quanto riguarda il **potenziamento della specializzazione del personale** delle stazioni appaltanti si prevedono **specifici percorsi di formazione**, con particolare riferimento alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano al servizio degli enti locali (lettera c).

CRITERI PREMIALI PER L'AGGREGAZIONE DI IMPRESA

Al fine di favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese possono essere previsti **criteri premiali per l'aggregazione di impresa**, nel rispetto dei **principi unionali di parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori economici**; possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi, anche al fine di valorizzare le imprese di prossimità; **con obbligo di motivare la decisione**

^{2 2} Sostanzialmente la norma ribadisce l'obiettivo della stretta conformità alla normativa dettata dalle direttive europee in termini di divieto di *gold plating*, vale a dire il divieto di introdurre livelli di regolazione più restrittivi rispetto a quelli indicati dalle direttive europee.

³ In materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, l'art. 38 del Codice dei contratti pubblici prevede l'istituzione presso l'ANAC di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate ([AUSA](#)).

di non procedere a detta suddivisione, nonché divieto di accorpamento artificioso dei lotti (lett. d)⁴.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Per quanto concerne i **“contratti sotto soglia”** prevista la semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di **importo inferiore alle soglie di rilevanza europea**, nel rispetto dei **principi di pubblicità, di trasparenza, di concorrenzialità, di rotazione⁵, di non discriminazione, di proporzionalità**, nonché di **economicità, di efficacia e di imparzialità dei procedimenti** e della **specificità dei contratti nel settore dei beni culturali**, nonché previsione del **divieto** per le stazioni appaltanti di utilizzare, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, il **sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi**, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate (lett. e).

TECNOLOGIE VERDI E DIGITALI

Tra i principi della delega quello della **semplificazione delle procedure** finalizzate alla realizzazione di **investimenti in tecnologie verdi e digitali**, in **innovazione e ricerca** nonché **innovazione sociale⁶**, anche al fine di conseguire gli **obiettivi dell'Agenda 2030** per lo sviluppo sostenibile⁷, e di **incrementare il grado di ecosostenibilità degli investimenti** pubblici e delle attività economiche⁸. Ancora, l'adozione di misure volte a garantire il rispetto dei **criteri di responsabilità energetica e ambientale** nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, in particolare attraverso la definizione di **criteri ambientali minimi**, da rispettare obbligatoriamente, **differenziati per tipologie ed importi di appalto** e valorizzati economicamente nelle procedure di affidamento, e l'introduzione di **sistemi di rendicontazione** degli **obiettivi energetico-ambientali**. È previsto “un periodo transitorio con tempi congrui per l'avvio della relativa applicazione” dopo l'emanazione di nuovi decreti ministeriali in materia di criteri ambientali minimi (lett. f).

REGIME OBBLIGATORIO DI REVISIONE DEI PREZZI

Le **stazioni appaltanti** dovranno inserire **nei bandi di gara, negli avvisi e inviti**, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un **“regime obbligatorio di revisione dei prezzi”** al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, **compreso il costo derivante dal rinnovo dei**

⁴ In coerenza con i principi dello *Small Business Act*, di cui alla comunicazione della Commissione europea (COM (2008) 394 definitivo), del 25 giugno 2008.

⁵ Principio quello della “rotazione” inserito durante l'esame della Commissione Ambiente della Camera, in tal senso si era pronunciata anche [l'ANAC durante la sua audizione del 12 aprile 2022](#).

⁶ La finalizzazione anche alla realizzazione di investimenti **“in innovazione sociale”** è stata inserita, durante l'esame della Commissione Ambiente della Camera, **grazie anche ad un emendamento del PD**.

⁷ Adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

⁸ Secondo i criteri di cui al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

CCNL nazionali sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente (questa parte è stata inserita grazie anche ad un **emendamento del PD** approvato in Commissione), stabilendo che gli **eventuali oneri** derivanti dal meccanismo di revisione dei prezzi siano **a valere sulle risorse disponibili** del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare **nel rispetto delle procedure contabili di spesa** (lett. g).

MISURE A TUTELA DEL LAVORO E CLAUSOLE SOCIALI

È riconosciuta la **facoltà per le stazioni appaltanti** di riservare il **diritto di partecipazione** alle procedure di appalto e a quelle di concessione ad operatori economici il cui **scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate**.

È sancito, invece, **l'obbligo per le stazioni appaltanti** di inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, **in particolare ove riguardi beni culturali**, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, **specifiche clausole sociali** con le quali sono indicati, come requisiti necessari dell'offerta, criteri orientati tra l'altro a:

- 1) **garantire** (e non più solo a "promuovere", come previsto nel testo approvato dal Senato) **la stabilità occupazionale del personale impiegato**;
- 2) **garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore**, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché **garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto** rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e **contro il lavoro irregolare**;
- 3) promuovere **meccanismi e strumenti anche di premialità** per realizzare le **pari opportunità generazionali**, di **genere** e di **inclusione lavorativa** per le persone con **disabilità o svantaggiate** (lett. h).

Un punto particolarmente rilevante è il **ripristino dell'obbligo di clausola sociale** ottenuto anche **grazie ad un emendamento del PD**. Come ha evidenziato la **relatrice Chiara Braga (PD)**: *"è un passaggio fondamentale, perché sappiamo bene che questo strumento è quello più efficace per proteggere nei cambi di appalto i lavoratori e le lavoratrici, in modo particolare nel settore dei servizi ad alta intensità di manodopera..."*.

PRODOTTI ORIGINARI DI PAESI TERZI

Nel rispetto del diritto europeo vigente, si **promuove** l'obbligo per le **stazioni appaltanti** di ricorrere a **forniture** in cui la parte di **prodotti originari di Paesi terzi** che compongono l'offerta **non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti**. Nel corso dell'esame in Commissione alla Camera, la lettera in esame è stata integrata al fine di richiedere anche la previsione, nel caso di **forniture provenienti da Paesi extra UE**, di misure atte a garantire **il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori**, anche al fine

di **assicurare una leale concorrenza** nei confronti degli operatori economici europei (lettera *i*).

DIVIETO DI PRESTAZIONE GRATUITA DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Viene previsto il **divieto di prestazione gratuita delle attività professionali**, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione (lett. *l*).

RIDUZIONE E CERTEZZA DEI TEMPI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI GARA

La delega intende inoltre assicurare “**riduzione e certezza dei tempi**” relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti anche attraverso **contratti-tipo** predisposti dall’ANAC, sentito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, **relativamente ai contratti tipo di lavori e servizi di ingegneria e architettura**⁹, e l’esecuzione degli appalti, anche attraverso la **digitalizzazione e l’informatizzazione delle procedure**, la piena attuazione della **Banca dati nazionale dei contratti pubblici** e del **fascicolo virtuale dell’operatore economico**, il superamento dell’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, il rafforzamento della **specializzazione professionale dei commissari** all’interno di ciascuna amministrazione e la **riduzione degli oneri documentali** ed economici a carico dei soggetti partecipanti, nonché di **quelli relativi al pagamento dei corrispettivi e degli acconti** dovuti in favore degli operatori economici, in relazione all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e allo stato di svolgimento delle forniture e dei servizi (lett. *m*).

CAUSE DI ESCLUSIONE

Razionalizzazione e semplificazione delle **cause di esclusione**, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, individuando **le fattispecie** che configurano **l’illecito professionale**¹⁰ (lett. *n*)

DIBATTITO PUBBLICO

Si prevede la **revisione e semplificazione della normativa** primaria in materia di **programmazione, localizzazione delle opere pubbliche e dibattito pubblico**¹¹, al fine di rendere le relative scelte maggiormente **rispondenti ai fabbisogni della comunità**, nonché di rendere **più celeri e meno conflittuali le procedure** finalizzate al raggiungimento dell’intesa **fra i diversi livelli territoriali** coinvolti nelle scelte stesse (lett. *o*).

⁹ Così modificato da un emendamento in Commissione alla Camera.

¹⁰ Di cui all’articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

¹¹ La disciplina del dibattito pubblico è stabilita dall’art. 22 del Codice dei contratti pubblici. In attuazione di quanto disposto dal citato art. 22 è stato emanato il DPCM 10 maggio 2018, n. 76.

POLIZZE ASSICURATIVE

Si prevede, in caso di **affidamento degli incarichi** di progettazione a **personale interno alle amministrazioni aggiudicatrici**, la **sottoscrizione di apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale**, con oneri a carico delle medesime amministrazioni (lett. p, inserita al Senato).

RIDUZIONE DEI LIVELLI DI PROGETTAZIONE

Altro principio previsto riguarda la **semplificazione delle procedure** relative alla **fase di approvazione dei progetti** in materia di opere pubbliche, anche attraverso la ridefinizione **dei livelli di progettazione ai fini di una loro riduzione**, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti e la razionalizzazione della composizione e dell'attività del Consiglio superiore dei lavori pubblici (lett. q).

ESIGENZE DI SEMPLIFICAZIONE RICHIESTE DALLA SPECIFICITÀ DEI CONTRATTI

Si prescrive la **definizione**, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità e tenuto conto delle esigenze di semplificazione richieste dalla **specificità dei contratti nel settore della ricerca**, della **disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture** nell'ambito dei servizi di ricerca e sviluppo da parte degli organismi di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché della disciplina applicabile alle ipotesi di collaborazione tra organismi di ricerca (lett. r).

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI

Prevista nella delega la **revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori**, valorizzando **criteri di verifica formale e sostanziale** delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, dell'adeguatezza dell'attrezzatura tecnica e dell'organico, delle attività effettivamente eseguite e del **rispetto della legalità**, delle disposizioni relative alla **prevenzione antimafia**, alla **tutela del lavoro** e alla prevenzione e al **contrasto della discriminazione di genere**, anche attraverso l'utilizzo di banche dati a livello centrale che riducano le incertezze in sede di qualificazione degli operatori nelle singole procedure di gara e considerando la **specificità del settore dei beni culturali** (lett. s).

AUTOMATISMI NELLA VALUTAZIONE

Previsti una serie di "automatismi", attraverso l'individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad **automatismi nella valutazione delle offerte e tipizzazione dei casi** in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, **ai fini dell'aggiudicazione**, al solo **criterio del prezzo o del costo**, con possibilità di **escludere**, per i contratti che non abbiano carattere transfrontaliero, le **offerte anomale determinate sulla base di meccanismi e metodi matematici**, tenendo conto, anche in questo caso, della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali e prevedendo **in ogni caso** – come opportunamente integrato al Senato – **che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso** (lett. t).

VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Prevista la **ridefinizione** della **disciplina delle varianti in corso d'opera**, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, in relazione alla possibilità di modifica dei contratti durante la fase dell'esecuzione (lett. *u*, inserita al Senato).

DISCIPLINA RELATIVA AI SERVIZI SOCIALI

Si segnala inoltre la **revisione** della **disciplina relativa ai servizi sociali** e della **ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica**, nonché a quelli di **servizio ad alta intensità di manodopera** per i quali i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere l'obbligatoria **previsione di specifiche clausole sociali** volte a promuovere la **stabilità occupazionale del personale impiegato**, prevedendo come criterio utilizzabile ai fini dell'aggiudicazione esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (lett. *v*, inserita al Senato).

PROCEDURE FLESSIBILI

Previsto un "**forte incentivo**" al ricorso a **procedure flessibili**, quali il **dialogo competitivo**, il **partenariato per l'innovazione**, le procedure per l'**affidamento di accordi quadro** e le **procedure competitive con negoziazione**, per la stipula di contratti pubblici complessi e di lunga durata, garantendo il **rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenzialità** (lett. *z*)

CONTRATTI-TIPO E DI BANDI TIPO

Quale strumento di razionalizzazione e semplificazione viene prevista l'**adozione di contratti-tipo** e, in base ad una modifica operata in sede referente, di **bandi-tipo**; oltre all'**estensione** delle **forme di partenariato pubblico-privato**, con particolare riguardo alle concessioni di servizi, alla finanza di progetto e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, anche al fine di rendere tali procedure effettivamente attrattive per gli investitori professionali, oltre che per gli operatori del mercato delle opere pubbliche (lett. *aa*).

CONTRATTI SEGRETI

Viene prescritta la necessità di una **precisazione delle cause** che giustificano la **stipulazione di contratti segreti** o che esigono **particolari misure di sicurezza** e specificazione delle relative modalità attuative (lett. *bb*).

SISTEMA DELLE GARANZIE FIDEIUSSORIE

Prevista la **revisione del sistema delle garanzie fideiussorie** per la partecipazione e l'esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo una disciplina omogenea per i settori ordinari e per i settori speciali e prevedendo, in relazione alle **garanzie dell'esecuzione dei contratti**, la possibilità di sostituire le stesse mediante l'effettuazione di **una ritenuta di**

garanzia proporzionata all'importo del contratto in occasione del pagamento di ciascuno stato di avanzamento dei lavori (lett. cc, inserita al Senato).

CONTRATTI PUBBLICI ESCLUSI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE

La delega prevede l'**individuazione dei contratti pubblici esclusi** dall'ambito di **applicazione oggettivo delle direttive europee** e la semplificazione della disciplina giuridica ad essi applicabile (lett. dd).

AFFIDAMENTO CONGIUNTO

In sede referente, la lettera ee), che prevede l'individuazione delle ipotesi in cui è possibile **ricorrere all'appalto integrato** (affidamento congiunto), è stata integrata al fine di introdurre **una serie di vincoli**. Viene infatti richiesto:

- ✓ il possesso della **necessaria qualificazione per la redazione dei progetti**;
- ✓ **l'obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti** le modalità per la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante al progettista o della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall'operatore economico, al netto del ribasso d'asta.

DIVIETO DI PROROGA DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE

Viene sancito il **divieto di proroga dei contratti di concessione**, fatti salvi i principi europei in materia di affidamento *in house*, e prevista la **razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari** e sullo **stato delle opere realizzate**, fermi restando gli obblighi dei concessionari sulla corretta e puntuale esecuzione dei contratti, prevedendo **sanzioni proporzionate all'entità dell'inadempimento**, ivi compresa la **decadenza in caso di inadempimento grave** (lett. ff).

RAPPORTI CONCESSORI

Sempre in merito ai contratti di concessione è previsto uno specifico criterio di delega volto alla **razionalizzazione della disciplina delle modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari** con l'obiettivo di introdurre una **disciplina specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione dei servizi di interesse economico generale**. Tale criterio di delega prevede altresì l'introduzione di **una disciplina delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi** e non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'UE, con specifico riguardo alle **situazioni nelle quali sussiste l'obbligo**, secondo criteri di gradualità e proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni e dei caratteri del soggetto concessionario, dell'epoca di assegnazione della concessione, della sua durata, del suo oggetto e del suo valore economico, **di affidare a terzi, mediante procedure di evidenza pubblica, parte dei contratti di lavori, servizi e forniture** relativi alle medesime concessioni, garantendo la **stabilità** e la **salvaguardia delle professionalità del personale impiegato** (lett. gg).

Sul punto, merita un richiamo la [pronuncia della Corte costituzionale n. 218 del 2021](#), che ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale delle previsioni, contenute nell'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici**, concernenti l'obbligo, a carico dei titolari di concessioni affidate direttamente, di affidare all'esterno, mediante appalto a terzi, l'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture oggetto di concessione, e di assegnare il restante 20 per cento a società in *house* o comunque controllate o collegate. **Tale norma, inoltre, non trovava alcun fondamento nella disciplina europea**, oltre a porre una serie di **criticità rispetto all'efficiente erogazione dei servizi di interesse economico generale**, così come rilevato da ARERA nella segnalazione a Governo e Parlamento del 12 marzo 2019, e a **produrre ricadute negative in termini occupazionali**, come più volte segnalato dalle associazioni sindacali. A tale riguardo – ha osservato la **relatrice Chiara Braga (PD)** – sarà importante che, **nell'esercizio della delega**, ci sia piena **aderenza agli orientamenti espressi dalla Corte Costituzionale** con la sentenza n. 218 del 23 novembre 2021.

MECCANISMI SANZIONATORI E PREMIALI

Prevista la **razionalizzazione della disciplina** concernente i **meccanismi sanzionatori e premiali** finalizzati a incentivare la **tempestiva esecuzione dei contratti pubblici** da parte dell'aggiudicatario, anche al fine di estenderne l'ambito di applicazione (lett. *hh*).

PROCEDURE DI PAGAMENTO

Altro principio previsto dalla legge attiene alla **semplificazione e accelerazione** delle **procedure di pagamento** da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche **riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese** (lett. *ii*).

METODI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI

Con un'altra disposizione si prevede l'**estensione** e il **rafforzamento** dei **metodi di risoluzione delle controversie alternativi** al rimedio giurisdizionale, **anche** in materia di **esecuzione del contratto** (lett. *ll*).

I DECRETI LEGISLATIVI

Si prevede la **contestuale ed esplicita abrogazione di tutte le disposizioni** oggetto di riordino e, comunque, di quelle incompatibili con le disposizioni contenute nei decreti legislativi che dovranno essere adottati. Inoltre, si stabilisce la possibilità di adottare **disposizioni di coordinamento** in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le **necessarie disposizioni transitorie e finali** (comma 3).

Il provvedimento disciplina nel dettaglio il **procedimento di adozione dei decreti legislativi**¹². A tal proposito la commissione Ambiente ha recepito una condizione posta dal parere del Comitato per la legislazione al fine di precisare la **scansione delle varie fasi procedurali previste**. Non manca la **clausola di invarianza finanziaria** in base alla quale

¹² Su questo aspetto si rinvia alla relazione svolta in Aula dalla relatrice Chiara Braga (PD).

i decreti legislativi dovranno essere adottati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

Mentre l'articolo 2, inserito al Senato, concerne la "clausola di salvaguardia" per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano